



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori Legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 03 del 24/01/2018



CESSIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MODIFICHE 2018

Riferimenti normativi:

[L. 27.12.2017, n. 205](#)

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

A partire dal 1° Luglio 2018, le spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione devono essere pagate con "moneta elettronica" ai fini della deducibilità del costo dalle imposte dirette e della detraibilità dell'Iva, inoltre vi sarà **l'abrogazione della scheda carburante**.

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF/IRES

La Legge di Bilancio 2018 modifica così l'articolo 164 del Tuir, aggiungendo il comma 1-bis secondo il quale **le spese per carburante per autotrazione sostenute da imprese o professionisti sono deducibili solamente se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti ad obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.

Dunque:

- Per dedurre il costo, la spesa dovrà essere sostenuta solamente con l'utilizzo di moneta elettronica;
- Le percentuali di deduzione rimangono quelle già in essere:
 - o 100% - veicoli strumentali o adibiti a uso pubblico (art. 164 lett. a) Tuir);
 - o 20% - veicoli utilizzati promiscuamente (art. 164 lett. b) Tuir);
 - o 80% - veicoli utilizzati promiscuamente da agenti e rappresentanti (art. 164 lett. b) Tuir);
 - o 70% - veicolo concesso in uso promiscuo ad un dipendente (art. 164 lett. b-bis) Tuir);
- Non vi è il divieto di pagamento del carburante tramite l'utilizzo di contanti, ma in tal caso il costo non potrà essere portato in deduzione (neppure limitatamente) dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Tutte le altre spese di impiego del mezzo (quali manutenzioni, tagliandi ecc.) continueranno ad essere deducibili nella misura stabilita dall'art. 164 Tuir a prescindere dalla modalità di pagamento, quindi potrà essere ancora utilizzato il denaro contante per tali spese.



ADEMPIMENTI IVA

La Legge di Bilancio 2018 modifica inoltre anche l'art 19-bis, lett. d) del DPR 633/1972 per quanto riguarda la detrazione dell'Iva relativa alle spese di impiego degli autoveicoli a motore, aggiungendo un nuovo periodo alla predetta lett. d) secondo cui **l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti ad obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.**

Rimangono ferme le percentuali di detrazione già in uso:

- 100% - automezzo esclusivamente strumentale (autocarri);
- 40% - automezzo ad uso promiscuo (autovetture).

Sul punto relativo all'Iva tuttavia si rimane in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché le modifiche apportate all'art. 19-bis, lett. d) del DPR 633/1972 presuppongono un riferimento a tutte le spese per l'impiego sostenute su tutti gli automezzi a motore (dunque anche gli autocarri) configurando un'ipotesi di non coerenza con quanto espresso dalla modifica inserita nel Tuir.

Al pari di quanto precisato per le imposte dirette, anche ai fini Iva potrà essere ancora utilizzato il contante per il pagamento dei carburanti, ma in tal caso sarà preclusa del tutto la possibilità di detrazione dell'imposta (anche in misura limitata).

SCHEDA CARBURANTE

Sempre a partire dal 1° Luglio 2018, **cesserà di esistere la scheda carburante** (che rimarrà comunque strumento valido per dedurre il costo e detrarre l'Iva appunto fino al 30 Giugno 2018, unitamente alle agevolazioni introdotte con il D.L. 70/2011 che permettevano di evitare la compilazione della stessa) e contestualmente, da quella data, la cessione di carburante per autotrazione a soggetti passivi Iva dovrà essere certificata esclusivamente mediante **utilizzo di fattura elettronica** che verrà rilasciata dal gestore della stazione di servizio.

Se il rifornimento è effettuato nei confronti di un privato, il gestore della stazione di servizio sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si rimane comunque in attesa di maggiori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 24 gennaio 2018

Studio Sarragioto

